

GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE Delibera del 15 luglio 2015

La Giunta,

preso atto

della delibera del Consiglio delle Camere Penali emessa a Rimini il 13 giugno 2015, con la quale – tenuto conto della relazione svolta in quella sede dal Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, delle precedenti delibere emesse dalla Giunta e delle iniziative ivi esposte – è stato recepito il contenuto dei documenti proposti dalle Camere Penali di Bari "Achille Lombardo Pijola" e Catania "Serafino Famà", in relazione al delicato e attuale tema del rapporto tra i media e processo penale;

rilevato

che il tema attiene sia alla ripetuta violazione da parte degli organi di informazione della dignità personale di chi si trovi sottoposto a procedimento penale, attraverso la pubblicazione di immagini che ritraggono persone private della libertà personale in manette, o nelle fasi concitate e talvolta umilianti dell'arresto, anche attraverso la pubblicazione di foto segnaletiche, che, più in generale, a quello dei rapporti tra media e processo, che ormai appaiono sempre più indirizzati verso il registro del "sensazionalismo giudiziario";

richiamati

i molteplici interventi effettuati sull'argomento dall'Unione delle Camere Penali Italiane ed in particolare:

- la delibera assunta in data 13 ottobre 2014, a seguito della pubblicazione in prima pagina su un quotidiano nazionale di foto segnaletiche di persone tratte in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, accostate all'immagine di rappresentanti di organi investigativi in un momento di condivisa ilarità nel corso della conferenza stampa.

Col menzionato atto è stato richiamato l'intervento sul tema della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12834 del 6 giugno 2014, con cui ha affermato che "in materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti dell'essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca [...] ma anche le particolari cautele imposte a tutela delle dignità della persona ritratta dall'art. 8, primo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta".

Si è ricordato, inoltre, che lo Stato Italiano è già stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza *Sciacca c. Italia*, pronunciata in data 11 gennaio 2005, proprio in ragione della violazione della Convenzione da parte della polizia giudiziaria, che aveva consegnato alla stampa e quindi, consentito la pubblicazione, di foto segnaletiche scattate in occasione dell'arresto.



E' stato sottolineato che la tutela della dignità personale è il pilastro fondamentale su cui poggia la nostra Costituzione ed il principio è, altresì, espressamente enunciato dall'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo il quale: "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata", nonché, specificamente in materia di libertà di espressione del singolo, dal II comma dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che subordina l'esercizio del suddetto diritto a restrizioni e sanzioni per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, individuando il rispetto della dignità personale quale limite invalicabile alla libertà di informazione e di critica.

- lo stesso giorno, con diverso documento è stata condivisa la segnalazione proveniente dalla Camera Penale di Verona del 30 settembre 2014 con il quale si denunciava l'ennesimo caso di "processo mediatico" attinente alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti Laura Roveri ed Enrico Sganzerla.

Ancora una volta si è preso atto di come taluni casi giudiziari vengano utilizzati strumentalmente da certi organi di stampa al solo fine di catturare consenso in seno alla pubblica opinione, fomentando sentimenti di rivalsa ed odio, nel più totale disinteresse dei principi fondamentali informatori del nostro ordinamento, primo tra tutti quello della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

E' stato inoltre sottolineato come la distorta rappresentazione mediatica di determinati fatti che destano senza dubbio un significativo allarme sociale, sia condizionata da una scarsa conoscenza della disciplina legislativa e porti inevitabilmente il comune cittadino ad invocare l'adozione di strumenti repressivi sempre più incisivi ma non proporzionati al disvalore di determinate condotte, come l'introduzione di nuove norme incriminatrici, l'aggravamento del trattamento sanzionatorio o, peggio, l'applicazione di "pene esemplari".

- con documento del 5 dicembre 2014 è stato sottolineato in relazione al caso di "Mafia Capitale", come lo stesso abbia fornito plastica dimostrazione delle modalità con cui l'immagine dell'indagine, la sua rappresentazione sociale operata attraverso l'esibizione della sua funzionalità mediatica, abbia oramai preso l'avvento sostituendosi del tutto all'indagine reale, a quell'umile, discreto e silenzioso lavorio di raccolta degli elementi di prova, così come una visione seria e laica del processo vorrebbe. Nel caso in questione, in questa ottica di rappresentazione mediatica, e di vero e proprio populismo penale, tutti i cittadini, il giorno dell'esecuzione delle misure cautelari, prima ancora che gli atti posti a fondamento dei provvedimenti venissero depositati ai difensori, probabilmente non ancora nominati, hanno potuto ascoltare, vedere e leggere un'accurata selezione di materiale audio video messo a disposizione dalla Procura in una conferenza stampa di grande impatto mediatico.

Sul web sono stati offerti alla curiosità di chiunque video riportanti il logo degli investigatori di turno, con il nome in codice dell'operazione investigativa, con accanto quello dell'ufficio stampa prescelto per lo Scoop, mentre su quasi tutti i giornali appariva la fotografia di uno dei principali indagati al momento dell'arresto, con una risibile quanto ipocrita sfumatura sulle manette che gli stringevano i polsi, in totale spregio del divieto di divulgazione di simili immagini, imposto per legge.

Si è invitato a riflettere sul fatto che l'esondazione massmediatica del processo costituisce oggi, nel nostro paese, quanto di più nocivo ci possa essere per una giustizia giusta, per la terzietà del giudice, per la stessa indipendenza della magistratura, e ciò al di là di ogni valutazione sulla effettiva consistenza delle accuse a carico degli indagati.

Allorché un processo diventa mediatico, e la notizia della sua esistenza investe in maniera così violenta l'opinione pubblica, l'onda d'urto refluisce immediatamente e lo sommerge, travolgendo ogni precauzione, ogni cautela e, di conseguenza, le regole poste a tutela della stessa funzione della giustizia e del processo.

Si tratta spesso di un'onda anomala che travolge soprattutto quelle garanzie così vere da divenire irrinunciabili, come il vaglio di legittimità sui provvedimenti che autorizzano gli inquirenti ad ascoltare le nostre conversazioni telefoniche. In definitiva, quel controllo giurisdizionale che



rappresenta l'unico elemento di salvaguardia della libertà e che distingue ogni moderna democrazia. Poco importa, infatti, che i risultati delle captazioni telefoniche possano essere inutilizzabili processualmente, nel momento in cui, prima di qualsiasi contraddittorio o verifica difensiva, vengono distribuiti integralmente al pubblico che oltre che leggere può addirittura ascoltare la viva voce degli spiati, senza bisogno alcuno di fare istanze di accesso al flusso telematico.

- si è stigmatizzata, con documento del 26 aprile 2015 la messa in onda, dopo lungo tempo dai fatti ma (non a caso) pochi giorni prima della celebrazione dell'udienza preliminare, delle crude immagini dell'arresto del cittadino Massimo Bossetti, presunto innocente fino a sentenza definitiva, quale ennesima dimostrazione del degrado di buona parte della informazione giudiziaria italiana e riprova del cinismo della stessa, che tratta gli esseri umani come trofei da inchiesta giudiziaria e di chi, ricoprendo ruoli pubblici delicati e funzioni giudiziarie di rilievo, non ha nessuna remora a dare in pasto agli "informatori" carne fresca per l'esibizione muscolare quotidiana e per tentare di condizionare la giurisdizione.
- con documento del 9 maggio 2015 è stata denunciata l'ennesima violazione non solo di diritti, ma di ogni comune ed elementare regola di comportamento, concretizzatasi nella messa in onda, prima su un canale televisivo, in esclusiva e con molteplici repliche, poi su moltissime altre reti, nonché siti internet, del colloquio in carcere sempre tra il detenuto Massimo Bossetti e la moglie. Nell'occasione è stata formulata una vibrata esortazione affinché si ponesse fine al fenomeno del "voyeurismo giudiziario" e soprattutto ci si dedicasse ad indagare seriamente sulle modalità di acquisizione del filmato che, contenendo immagini di quanto avvenuto in un carcere, sarebbe dovuto restare nell'esclusiva disponibilità dell'Autorità Giudiziaria.
- con documento del 4 giugno 2015 è stata recepita e condivisa l'iniziativa della Camera Penale di Bari il cui Presidente, in merito alla dilagante prassi della divulgazione delle immagini di persone in vincoli, ha affermato: "Io mi vergogno, non so voi", e conseguentemente ha deciso di consegnare, come gesto simbolico, al Procuratore della Repubblica di Bari e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del medesimo foro, un lenzuolo bianco, come quello utilizzato in Svizzera, per tutelare la dignità degli arrestati, in ossequio alla legge elvetica che vieta di riprendere e diffondere le immagini di cittadini in vincoli, perché ci si rammenti di rispettare e far rispettare la legge, proponendo alle Camere Penali territoriali di condividere l'iniziativa;

ribadisce

che la dignità umana deve trovare maggiore tutela proprio quando la persona versi in condizioni di chiara inferiorità che la rendano particolarmente esposta e vulnerabile, come si verifica al momento dell'arresto, onde evitare che si realizzino gratuite umiliazioni, tra le quali certamente rientra la pubblicazione delle immagini dell'arresto, o di foto segnaletiche che ritraggano l'interessato, contro la sua volontà, in una situazione obiettivamente degradante;

ricorda

che il Garante per la protezione dei dati personali ha, condivisibilmente, già censurato più volte in passato la pubblicazione di foto segnaletiche sui *media*, senza il consenso dell'interessato, in assenza di comprovate esigenze di indagini di polizia o di giustizia, invitando i giornalisti a farsi carico della necessità di non arrecare danni, spesso irreparabili, a persone semplicemente indagate o imputate, riproducendo, senza il loro consenso, fotografie destinate a fini del tutto particolari; Lo stesso Ministero dell'Interno, con più circolari, ha fatto espresso divieto di diffondere le foto segnaletiche, fuori dai casi di necessità investigative o giudiziarie;



sottolinea

la necessità di adeguare la legislazione italiana e rispettare gli enunciati contenuti nella Raccomandazione n. 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa ai "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali", sia in relazione alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone a vario titolo coinvolte in un procedimento penale, che a tutela della corretto svolgimento del processo e in particolare:

Principio 2: <<"presunzione di innocenza".

"Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato">>>.

Principio 8: <<"Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso".

"Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all'Articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l'identificazione">>>.

Principio 10: <<"Necessità di prevenire influenze pregiudizievoli".

"In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento">>>.

Principio 11: <<"Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase predibattimentale".

"Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace">>>;

sottolinea

di aver invitato le forze politiche, nell'ambito dell'esame del DDL C 2798 "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena", attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, a modificare l'art. 25 "Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni o conversazioni o comunicazioni ed i giudizi di impugnazione", inserendo nel testo della norma, quale principio per l'attuazione della delega, il richiamo ai principi sopra ricordati – dettati in materia dal Consiglio d'Europa con la menzionata raccomandazione numero 13/2003 del Comitato dei Ministri del medesimo Consiglio – e di aver predisposto a tale scopo, uno specifico emendamento, poi effettivamente presentato ed ora al vaglio della stessa Commissione Giustizia;

rinnova

la più viva preoccupazione per il ripetersi di violazioni da parte degli organi di stampa del fondamentale ed intangibile diritto al rispetto della dignità dell'uomo;



esprime

la propria piena condivisone in relazione al contenuto dei documenti elaborati dalle Camere Penali di Bari "Achille Lombardo Pijola" e Catania "Serafino Famà";

invita

gli Organi e le Autorità competenti a profondere il massimo impegno per il pieno rispetto dei limiti giuridici e deontologici inerenti l'esercizio del diritto di cronaca, a tutela del cittadino, che non può vedersi già condannato dall'opinione pubblica e leso nella propria dignità prima ancora di essere, in alcuni casi, addirittura rinviato a giudizio ed a tutela del processo, che non può essere esposto a costanti e pressanti condizionamenti derivanti da violente campagne mediatiche di stampo populista e "forcaiolo";

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Garante per la protezione dei dati personali, al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Roma, 15 luglio 2015

Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci